

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 109/1994 PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E DI ATTI DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Articolo 1 - Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche.

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109/1994, così come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 144/1999, ed ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge n. 350/2003, una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al lordo di tutti gli oneri accessori nonché della quota di oneri a carico dell'Ente, è destinato, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 109/1994 e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, qualora la progettazione sia stata effettuata direttamente dagli uffici comunali e/o con la collaborazione esterna di particolari professionalità non presenti all'interno dell'Ente. Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. Tale fondo è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati.
2. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura del rischio di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dalla progettazione, nei limiti consentiti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dal relativo regolamento generale.
3. Tutto il materiale prodotto sarà di proprietà esclusiva del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazioni di ulteriori compensi accessori.

Articolo 2 - Costituzione e gestione del fondo

per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche

1. D fondo viene costituito mediante la creazione di un'apposita voce di spesa nell'ambito del quadro economico dell'intervento, denominata "Fondo incentivazione progettazione".
2. Come previsto dell'articolo 14 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati verrà indicato espressamente se l'opera dovrà essere progettata dagli uffici comunali ovvero da professionisti esterni, ed i relativi tempi di redazione delle varie fasi.
3. La liquidazione del fondo viene effettuata con provvedimento del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, e solo ed esclusivamente dopo l'espletamento della relativa procedura di gara d'appalto.
4. In sede di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta si provvederà a calcolare l'ammontare esatto del compenso, che verrà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.
5. Le prestazioni relative alla parte progettuale si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'articolo 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Articolo 3 - Soggetti aventi diritto per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche

1. Con provvedimento del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, su proposta del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, a seguito della deliberazione di approvazione dell'elenco delle opere pubbliche, vengono individuati i soggetti che parteciperanno alla redazione dei vari progetti, che possono essere sia dipendenti assunti a tempo indeterminato che dipendenti assunti a tempo determinato.

Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 28-04-2005 Comune di Corciano

2. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare nelle diverse progettazioni avviene secondo il criterio della specifica competenza e preparazione professionale e, in via residuale, della rotazione nell'ambito della stessa professionalità richiesta e dello stesso servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e/o Tecnico-Administrativo.

3. La necessità del ricorso a professionalità specifiche esterne alla predetta struttura dovrà essere certificato dal responsabile unico del procedimento e dovrà essere motivato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, dall'assenza o carenza di figure professionali analoghe nell'ambito della medesima, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

4. L'individuazione dovrà essere effettuata in base all'effettivo numero dei dipendenti necessari per la redazione del progetto.

Articolo 4 - Criteri di valutazione dell'entità

e della complessità dell'opera pubblica da progettare e realizzare

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 17.5.1999, n. 144, la percentuale massima di cui all'articolo 1, comma 1, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.

2. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

Progetti con importo fino a € 700.000,00: percentuale del 2%;

Progetti con importo superiore a € 700.000,00: percentuale del 1,5%;

Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino a € 250.000,00: percentuale dello 1%.

Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo superiore a € 250.000,00: percentuale dello 0,7%.

Articolo 5 - Criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e realizzazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo appaltato, con le seguenti modalità:

a) il 40% a chi ha redatto tecnicamente e firmato il progetto;

b) il 5% a chi redige il piano della sicurezza, se diverso da chi ha redatto il progetto, altrimenti l'importo va suddiviso tra chi ha firmato il progetto;

c) il 10% al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

d) il 15% a chi esegue la direzione lavori e contabilità;

e) il 5% al responsabile unico del procedimento (articolo 109/1994);

f) il 25% al personale amministrativo che ha collaborato curando la redazione e la verifica della parte giuridica e di supporto amministrativo all'attività del responsabile unico del procedimento.

2. L'importo dell'incentivo derivante dall'applicazione del punto a) del presente articolo verrà ulteriormente suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi, o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino a un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 6 - Atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva.

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109/94, come modificato dalla legge n. 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione comunque denominati, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'ufficio tecnico comunale, viene ripartito tra i dipendenti comunali che lo abbiano redatto.

2. Si definisce atto di pianificazione l'insieme degli elaborati grafici, normativi e regolamentari necessari per la disciplina, ai fini urbanistici/edilizi, dell'uso del territorio da parte di soggetti pubblici e privati, o

per l'attuazione di strumenti di programmazione (Piano Regolatore Generale e relative varianti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o mista e relative varianti, Piani della Pubblicità, Piani del colore, Piani di arredo urbano, P.I.P., P.E.E.P., etc.

3. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.

4. Di norma, con la deliberazione e l'approvazione del Bilancio di previsione, viene stabilito se e quali atti di pianificazione comunque denominati verranno redatti dagli uffici comunali con i rispettivi tempi per le varie fasi, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotta del 70%, confluisce in apposito fondo.

Articolo 7 - Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Con la deliberazione di Giunta Comunale di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione a seguito della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, vengono individuati i soggetti che parteciperanno alla redazione degli atti in questione.

2. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare nei diversi atti di pianificazione avviene secondo il criterio della specifica competenza e preparazione professionale e, in via residuale, della rotazione nell'ambito della stessa professionalità richiesta.

3. La necessità del ricorso a professionalità specifiche esterne dovrà essere certificato dal responsabile del procedimento e dovrà essere motivato dall'assenza o carenza di figure professionali analoghe nell'ambito della medesima, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

4. L'individuazione dovrà essere effettuata in base all'effettivo numero dei dipendenti necessari per la redazione del progetto.

5. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di programmazione approvato, con le seguenti modalità:

a) il 65% a chi ha redatto e firmato l'atto di pianificazione;

b) il 12% al responsabile del procedimento dell'atto di pianificazione, come individuato nella deliberazione di cui al comma 1;

c) il 23% al personale tecnico e/o amministrativo che ha dato il supporto all'attività di pianificazione.

6. L'importo dell'incentivo derivante dall'applicazione del punto a) del presente articolo verrà ulteriormente suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto.

Articolo 8 -Penale in caso di ritardo nella presentazione degli elaborati

1. Nei provvedimenti e nelle delibere di affidamento degli incarichi di cui agli artt. 3 e 7 vengono stabiliti i tempi massimi entro i quali devono essere presentate le progettazioni e/o gli atti di pianificazione richiesti.

2. In caso di ritardo non giustificato rispetto alle scadenze fissate nella deliberazione di incarico, vengono fissate le seguenti percentuali di decurtazione del compenso complessivo spettante ai soggetti aventi diritto:

1% fino al 15° giorno di ritardo;

5% dall'16° al 30° giorno di ritardo;

10% dal 31° al 60° giorno di ritardo;

50% oltre il 61° giorno di ritardo.

3. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori od omissioni del progetto o dell'atto di pianificazione che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione di un'opera ovvero la sua utilizzazione.

Articolo 9 - Progettazioni e/o atti di pianificazione con partecipazione di professionisti e/o personale esterno - criteri di ripartizione

Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 28-04-2005 Comune di Corciano

1. Nel caso di affidamento di progettazioni o atti di pianificazione all'esterno, il responsabile unico del procedimento ed i collaboratori individuati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, (per espropri, gara d'appalto, verifica dei lavori, supporto amministrativo di qualsiasi genere, ecc.), percepiscono comunque la quota spettante ai sensi dell'articolo 5, lettere e) ed f).
2. Nel caso di collaborazione di personale esterno altamente specializzato e/o qualificato per una specifica fase progettuale o di pianificazione, il personale interno che partecipa alle restanti fasi percepisce, comunque, le restanti quote previste dall'articolo 5.

Articolo 10 - Liquidazione

1. La liquidazione dei compensi oggetto del presente regolamento avverrà come segue:
 - a) il 55% dell'importo complessivo ad avvenuta aggiudicazione dell'opera, nel caso di incentivo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5; ad avvenuta adozione dell'atto di pianificazione urbanistica, nel caso di incentivo di cui agli articoli 6 e 7.
 - b) il saldo in sede di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera pubblica, ovvero ad avvenuta approvazione definitiva dell'atto di pianificazione urbanistica.
2. Ai fini della liquidazione e ripartizione del fondo secondo le disposizioni del presente regolamento, il responsabile di ogni singolo procedimento presenta al Segretario Generale o al Direttore Generale, se nominato, apposita relazione, in cui si dà atto dell'avvenuta progettazione dell'opera o dell'atto di pianificazione, con la proposta di ripartizione del fondo tra i soggetti partecipanti.
3. Il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, valuta la relazione di cui al punto precedente e provvede alla liquidazione e ripartizione con propria determinazione.

Articolo II – Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata di norma durante il normale orario di lavoro, senza interrompere il normale funzionamento degli uffici e compatibilmente con l'orario di servizio e di lavoro.
2. Le spese necessarie per la riproduzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 12 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per le opere pubbliche e per gli atti di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizione che i fondi di incentivazione siano stati accantonati all'interno del quadro economico di spesa dei progetti, ed ivi già finanziate.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento si intendono abrogate tutte le altre precedenti disposizioni con esso incompatibili.